Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT) Protocollo. n. 0015804/02.06 del 21/11/2024 Fascicolo: LEX11_PDL_0282;



Oggetto: Proposta di legge n. 282

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione Affari istituzionali, programmazione, bilancio Quarta Commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Alla Commissione di Controllo
 - Al Consiglio delle Autonomie Locali
 - Alla Commissione Pari Opportunità
 - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
 - Al Direttore generale della Giunta regionale
 - Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
 - Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Proroga dell'Ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione della l.r.25/1998. Modifiche alla l.r.25/1998 e alla l.r.31/2023

Codute del 10 novembre 2024

Favorevole A maggioranza Consiglieri Deleghe Pr Giacomo Bugliani PD Elisa Tozzi FdI Valentina Mercanti PD	resente	Favorevole	Contrario	Astenuto	
Giacomo Bugliani PD Elisa Tozzi FdI			Contrario	Astenuto	
Elisa Tozzi FdI					
Valentina Mercanti PD		K 7		\boxtimes	
		\boxtimes			
Fiammetta Capirossi PD	\boxtimes	\boxtimes			
Marco Casucci Lega	\boxtimes				
Vittorio Fantozzi FdI	\boxtimes			\boxtimes	
Andrea Pieroni PD	\boxtimes	\boxtimes			
Maurizio Sguanci IV					
Lucia De Robertis PD	\boxtimes	\boxtimes			
Alessandro Capecchi FdI	\boxtimes			\boxtimes	
Cristiano Benucci PD	\boxtimes	\boxtimes			
Massimiliano Baldini Lega	\boxtimes				
Francesco Gazzetti PD	\boxtimes	\boxtimes			
Marco Landi Lega	\boxtimes				
Fausto Merlotti PD	\boxtimes	\boxtimes			
Pareri esaminati favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto	
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)				\boxtimes	
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)				\boxtimes	
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)					
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)				\boxtimes	
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)				\boxtimes	
Istruttoria					
Scheda di legittimità Con rilievi	Senza rilie	evi 🗌			
Scheda fattibilità Con rilievi	Senza rilie	evi 🗌			
Attestazione copertura finanziaria Acquisita	Non richies	sta 🖂			
Approvato con Modifiche al titolo Proposta di risoluzione collegata Note: I Consiglieri Landi, Baldini e Casucci non hanno partecipato al voto.	Modifiche al	testo 🛭 Dr	afting 🔀 S	ostanziali 🛚	

La funzionaria
Riccarda Casini
RICCARDA CASINI
21.11.2024
12.19.18
contact postacert.toscana.it
GML-102.alla.it

PEC: c

WWW

La funzionaROSSANA ardBARDOCCI 21.11.2024 10:50:25

10:50:25 UTC



Proposta di legge n. 282

Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla 1.r. 25/1998

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Capo I Proroga del periodo transitorio durante il quale le province e la Città metropolitana possono avvalersi dell'**u**fficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998
- Art. 1 Proroga del periodo transitorio durante il quale le province e la Città metropolitana possono avvalersi dell'ufficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 28 quater della 1.r. 25/1998
- Art. 2 Proroga del termine di operatività del tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 28 quinquies della 1.r. 25/1998
- Capo II Attuazione di impegni con il Governo a seguito di esame di leggi regionali. Interventi di manutenzione alla l.r. 25/1998
- Art. 3 Effetti del Piano regionale. Modifiche all'articolo 13 della 1.r. 25/1998
- Art. 4 Interventi edilizi ammessi. Modifiche all'articolo 13 bis della 1.r. 25/1998
- Capo III Disposizioni finali
- Art. 5 Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 6 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla 1.r. 25/1998, alla 1.r. 30/2009 e alla 1.r. 22/2015);

Vista la legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 11 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

- 1. E' necessario prorogare di due anni il periodo transitorio con riferimento al quale è prevista la possibilità che le province e la Città metropolitana di Firenze si avvalgano dell'ufficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati;
- 2. L'ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati è stato istituito, in via transitoria, dalla l.r. 31/2023 mediante la quale sono state riattribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati ad esse attribuite dal Titolo V Parte IV del d.lgs.152/2006 e che la Regione Toscana aveva allocato alla Regione mediante le leggi regionali (in particolare, la l.r. 22/2015, più volte oggetto di modifica) attuative della l. 56/2014;
- 3. La riattribuzione è stata effettuata in ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale per le quali le funzioni in materia ambientale disciplinate dal d.lgs. 152/2006 non possono essere sottratte agli enti individuati dallo Stato, titolare della potestà legislativa in via esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione;
- 4. Le province e la Città metropolitana di Firenze a cui sono state riattribuite le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati in forza della recente l.r. 31/2023, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture, al fine di poter esercitare tali funzioni, in ottemperanza a quanto acclarato dalla citata consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;
- 5. In ragione della riorganizzazione ancora in corso, le province e la Città metropolitana di Firenze hanno fatto richiesta, con nota dell'Unione delle Province Toscane (UPI-Toscana) del 14 ottobre 2024, di poter proseguire l'esercizio delle funzioni mediante l'ufficio comune, istituito in via transitoria mediante la l.r. 31/2023 oltre il termine del 31 dicembre 2024, originariamente stabilito dagli articoli 28 quater e 28 quinquies della l.r. 25/1998;

- 6. Essendo indispensabile ancora un lasso di tempo adeguato per la riorganizzazione delle province e della Città metropolitana di Firenze e riconosciuto l'interesse regionale affinché le funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati siano esercitate al meglio posta la loro rilevanza in applicazione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, è importante prorogare, per una sola volta, il periodo transitorio disciplinato dall'articolo 28 quater della l.r. 25/1998, per l'esercizio associato di tali funzioni attraverso l'ufficio comune;
- 7. È necessario, in adempimento dell'impegno sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, in riscontro alla nota dell'ufficio legislativo del **Ministero** dell'ambiente e della sicurezza energetica riferita alla l.r. 35/2024, intervenire sugli articoli 13 e 13 bis della l.r. 25/1998, come modificati dalla l.r. 35/2024 citata, per inserire il richiamo espresso alla sezione a) della banca dati dei siti interessati al processo di bonifica, chiarendo, in tal modo, le citate disposizioni;
- 8. al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio comune senza soluzione di continuità è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

Approva la presente legge regionale

Capo I

Proroga del periodo transitorio durante il quale le province e la Città metropolitana possono avvalersi dell'**u**fficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla 1.r. 25/1998

Art. 1

Proroga del periodo transitorio durante il quale le province e la Città metropolitana possono avvalersi dell'ufficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 28 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Art. 2

Proroga del termine di operatività del tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 28 quinquies della 1.r. 25/1998

1. **All'alinea del** comma 2 dell'articolo 28 quinquies della 1.r. 25/1998, le parole "31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Capo II

Attuazione di impegni con il Governo a seguito di esame di leggi regionali. Interventi di manutenzione alla l.r. 25/1998

Art. 3

Effetti del Piano **r**egionale. Modifiche all'articolo 13 della 1.r. 25/1998

1. All'alinea del comma 5 dell'articolo 13 della **l.r. 25/1998**, le parole "ed è inserito nella sezione b)" sono sostituite dalle seguenti: "attivato ai sensi del Titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006, **ed** è inserito nella sezione a) oppure nella sezione b)".

Art. 4

Interventi edilizi ammessi. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 25/1998

1. **All'alinea del** comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 25/1998, le parole ", inserito nella sezione b)" sono sostituite dalle seguenti: "attivato ai sensi del Titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006, inserito nella sezione a) oppure nella sezione b)".".

Capo III

Disposizioni finali

Art. 5

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Proposta di legge n. 282

Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati è stato istituito, in via transitoria, dalla l.r. 31/2023 mediante la quale sono state riattribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati ad esse attribuite dal Titolo V - Parte IV d.lgs. 152/2006 e che la Regione Toscana aveva precedentemente allocato alla Regione mediante le leggi regionali (in particolare, la l.r. 22/2015, più volte oggetto di modifica) attuative della l. 56/2014. La l.r. 31/2023, introducendo l'art. 28 quater nella l.r. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", ha disposto la valenza provvisoria dell'ufficio comune fino alla data del 31/12/2024.

La proposta di legge proroga di due anni il periodo transitorio con riferimento al quale è prevista la possibilità che le province e la Città metropolitana di Firenze si avvalgano dell'ufficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati.

Preso atto che le province e la Città metropolitana di Firenze a cui sono state riattribuite le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati in forza della recente l.r. 31/2023, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture, al fine di poter esercitare tali funzioni si rende necessario ancora un lasso di tempo adeguato per la riorganizzazione delle province e della Città Metropolitana di Firenze, ciò riconosciuto l'interesse regionale affinché le funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati siano esercitate al meglio – posta la loro rilevanza – in applicazione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Considerato che, in ragione della riorganizzazione ancora in corso da parte delle Province e della Città Metropolitana di Firenze, l'UPI-Toscana (Unione Province Toscane) ha fatto richiesta, con nota del 14/10/2024, "...di intervenire urgentemente per assicurare una proroga del suddetto termine", si ritiene importante prorogare, per una sola volta, il periodo transitorio disciplinato dall'articolo 28 quater della l.r. 25/1998, per l'esercizio associato di tali funzioni attraverso l'ufficio comune.

Al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio comune senza soluzione di continuità è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Altresì, mediante la medesima PDL, si adempie ad un impegno sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, in riscontro alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica riferita alla l.r. 35/2024 "Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998" di intervenire sugli articoli 13 e 13 bis della l.r.25/1998, come modificati dalla l.r. 35/2024 citata, per inserire il richiamo espresso alla sezione a) della banca dati dei siti interessati al processo di bonifica di cui all'articolo 5 bis della l.r.25/1998

LA PDL non prevede alcun onere a carico di nessun bilancio, né regionale, né delle province o della Città metropolitana.

La PDL in oggetto consiste in tre capi.


<u>Il primo Capo</u> è denominato "Proroga del periodo transitorio durante il quale le province e la Città metropolitana possono avvalersi dell'ufficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998".

Si prevede, all'art.1, la sostituzione all'art. 28 quater della l.r. 25/1998 delle parole "31 dicembre 2024" con le parole "31 dicembre 2026", all'art. 2 viene prorogato alla stessa data l'operatività del Tavolo tecnico di coordinamento, previsto all'art. 28 quinquies.

<u>Il secondo Capo</u> è denominato "Attuazione di impegni con il Governo a seguito di esame di leggi regionali. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998".

All'art. 3 viene ridefinito l'alinea del comma 5 dell'art. 13 della citata l.r. 25/1998 sostituendo le parole "ed è inserito nella sezione b)" con "attivato ai sensi del Titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006, ed è inserito nella sezione a) oppure nella sezione b)". L'integrazione alla definizione è da considerarsi in adeguamento alle eccezioni di costituzionalità sollevate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto alle quali il Presidente si è impegnato a rivedere il passaggio. All'art. 4 è previsto il conseguente adeguamento dell'art. 13 bis della l.r. 25/1998.

<u>Il terzo Capo</u> denominato "*Disposizioni finali*" prevede all'art. 5 la clausola di neutralità finanziaria, non comportando la PDL previsioni di spesa, ed all'art. 6 la previsione, in considerazione dell'urgenza, di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.





Presidente del Consiglio Regionale
Presidente della Commissione 1 [^] ; 4 [^]
e p.c.
Presidente della Giunta Regionale
Consiglieri regionali
Segretario Generale Consiglio Regionale
Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 11 novembre 2024

Proposta di legge n. 282 "Proroga dell'Ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione della l.r. 25/1998. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 31/2023".

Proponenti : Giunta regionale, Presidente Eugenio Giani - Assessore Monia Monni

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE				
☐ favorevole con raccomandazioni	⊠ unanimità			
☐ favorevole con condizioni	☐ maggioranza			
☐ contrario				
□ non espresso				

Allegato: parere

d'ordine del Presidente Andrea Di Bernardo



IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 11 novembre 2024

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 4 novembre 2024 è stata richiesta l'espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla Proposta di legge n. 282 "Proroga dell'Ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione della l.r. 25/1998. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 31/2023";

VISTO che la l.r. 31/2023 ha riattribuito, anche in seguito a sentenze della Corte costituzionale, alle province e alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati ad esse attribuite dal Titolo V - Parte IV d.lgs.152/2006, in precedenza allocate da Regione Toscana alla Regione stessa, e che tale legge regionale ha istituito in via provvisoria l'Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati per consentire a province e Città metropolitana di Firenze, che se ne possono avvalere, l'esercizio attraverso l'Ufficio comune delle funzioni di bonifica, in via transitoria e fino al completamento della riorganizzazione delle proprie strutture e uffici competenti;

CONSIDERATO che, come evidenziato e segnalato anche da UPI Toscana con nota del 14 ottobre 2024, alla data del 31 dicembre 2024 - data prevista dagli articoli 28 quater e 28 quinques della l.r.25/1998 come termine del periodo transitorio nel quale è consentito avvalersi dell'Ufficio comune sopra richiamato - le province e la Città metropolitana di Firenze non potranno essere in grado di ultimare, per comprovate ragioni tecniche e amministrative, la complessa riorganizzazione delle proprie strutture e uffici competenti;

VISTO che la proposta di legge - riconoscendo l'interesse regionale affinché le riattribuite funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati siano esercitate al meglio in attesa del completamento della riorganizzazione degli uffici provinciali competenti - proroga, per una sola volta e per un biennio, pertanto sino al 31 dicembre 2026, il periodo transitorio disciplinato dall'articolo 28 quater della 1.r. 25/1998 per l'esercizio associato di tali funzioni attraverso l'Ufficio comune;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 11 novembre 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità parere favorevole** sulla proposta di legge n. 282 "Proroga dell'Ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione della l.r. 25/1998. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 31/2023".